

TRIBUNALE DI TREVISO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice R. Poirè ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.502/2017 R .G. tra

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] rappresentati e difesi dagli avvocati [REDACTED] ed [REDACTED] e presso il cui studio hanno eletto domicilio come da mandato in atto

CONTRO

RICORRENTI

Comune di [REDACTED], rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED] presso il cui studio ha eletto domicilio come da mandato in atti

Comune di [REDACTED], rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED] presso il cui studio ha eletto domicilio come da mandato in atti

Comune di [REDACTED], rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED] presso il cui studio ha eletto domicilio come da mandato in atti

Comune di [REDACTED], rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED] presso il cui studio ha eletto domicilio come da mandato in atti

Comune di [REDACTED], rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED] presso il cui studio ha eletto domicilio come da mandato in atti

E

RESISTENTI

Comune di [REDACTED]

Comune [redacted]

Comune [redacted]

Comune di [redacted]

CONVENUTI CONTUMACI

oggetto: pagamento diritti di rogito

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. [redacted] ha esposto di essere Segretario di fascia A e di avere prestato servizio come Segretario Comunale per il Comune di [redacted] privo di dipendenti con qualifica dirigenziale, dall'1 settembre 2014 al 7 agosto 2016. Durante tale servizio aveva rogato 4 contratti di appalto e concessione mediante "Project Financing", atti per il quali il Comune aveva introitato complessivamente €11.894,82 (3807,20 per il 2015 e 8087,62 per il 2016).

Poiché tali importi non avevano superato il limite del "quinto dello stipendio in godimento" di cui all'art. 19 comma 2 bis d.l. 90/2014 convertito in legge 114/2014, essi sarebbero spettati al ricorrente.

Il Comune, tuttavia, richiesto del pagamento, lo aveva negato con nota del 7 dicembre 2016.

[redacted] ha esposto di essere [redacted] di fascia B e di avere lavorato come Segretario Comunale per il Comune di [redacted] privo di dipendenti con qualifica dirigenziale dal luglio 2012 all'agosto 2016.

In tale periodo aveva rogato 15 atti per i quali il Comune aveva introiettato €7232,79, somma che non aveva superato il limite del quinto dello stipendio del Segretario e che, tuttavia, il Comune si era rifiutato di corrispondere con nota del 25 agosto 2016.

[redacted] segretario di fascia A, ha esposto di avere lavorato come segretario comunale per i Comuni di [redacted], [redacted] e [redacted], senza avere ricevuto i diritti di rogito che le spettavano per gli atti compiutamente descritti nel ricorso.

[redacted] segretario di fascia B, ha esposto di avere lavorato come Segretario Comunale per i Comuni di [redacted], [redacted] e [redacted], rogando vari atti per tutti e tre i Comuni.

In particolare aveva rogato 20 atti per il Comune [redacted] il quale aveva così introiettato €16.856,02 (€2325,58 per il 2015, €14.530,44 per il 2016) per diritti di rogito che, tenuto conto del limite di legge, determinavano il diritto del ricorrente di percepire €9296,87 che il Comune aveva negato con nota 23/11/2016.

[redacted] ha esposto di essere Segretario di fascia A e di avere lavorato come Segretario Comunale dal 22 luglio 2015 al 22 dicembre 2016 per il Comune di [redacted] privo in quegli anni di dipendenti con qualifica dirigenziale.

W

Aveva rogato sei atti per i quali il Comune aveva introiettato diritti di rogito per €4903,04 nel 2016, importo che non superava il quinto dello stipendio.

Il Comune aveva negato la corresponsione delle dette somme al ricorrente con nota 15/11/2016.

██████████ ha esposto di essere Segretario di fascia A e di avere lavorato come Segretario Comunale dall'1 gennaio 2000 a tutt'oggi per il Comune ██████████ privo di dipendenti con qualifica dirigenziale.

Aveva rogato otto atti per i quali il Comune aveva introiettato diritti di rogito per €14.642,37 di cui 577,18 per il 2015 ed €14.065,19 nel 2016, importi che non superavano il quinto dello stipendio.

Il Comune aveva negato la corresponsione delle dette somme alla ricorrente con nota 3/10/2016.

██████████ ha esposto di essere Segretario di fascia A e di avere lavorato come Segretario Comunale per i Comuni ██████████X (dall'1 novembre 2013 al 14 settembre 2014) e ██████████ (dal 15/9/2014 al 19/7/2015), Comuni privi di dipendenti con qualifica dirigenziale.

Aveva rogato due atti per ██████████ e tre atti per ██████████ con diritti di rogito pari, rispettivamente, ad €2445,93 e 6145,22 (598,82 per il 2014 e 5546,40 per il 2015), importi che non superavano il quinto dello stipendio.

I detti Comuni avevano negato la corresponsione delle dette somme alla ricorrente con note 7/2/2017.

██████████ segretario di fascia A, ha esposto di avere lavorato come Segretario Comunale dei Comuni ██████████ dal 7 agosto 2014 a tutt'oggi, entrambi provi di dipendenti con qualifica dirigenziale.

Aveva rogato quattro atti per il Comune ██████████ per €3403,70 (di cui 620,50 per il 2015 e 2783,20 per il 2016) e quattro atti per il Comune ██████████ per un importo di €3321,00 per il 2015.

Gli importi non superavano il quinto dello stipendio ma i due Comuni avevano lo stesso negato al ricorrente la corresponsione dei diritti di rogito con lettere 3 gennaio 2017 e 17 ottobre 2016 e .

██████████ ha esposto di essere Segretario di fascia A e di avere lavorato come Segretario Comunale da settembre 2008 al 31 gennaio 2017 per i Comuni ██████████ e di ██████████ privi di dipendenti con qualifica dirigenziale.

Aveva rogato dodici atti per ██████████, atti per i quali il Comune aveva introiettato diritti di rogito per €13.917,72 di cui 7502,05 per il 2015 ed €6415,67 nel 2016, importi che non superavano il quinto dello stipendio.

Aveva rogato tre atti per [redacted], atti per i quali il Comune aveva introiettato diritti di rogito per €5414,38 di cui 4669,47 per il 2015 ed €744,91 nel 2016, importi che non superavano il quinto dello stipendio.

Entrambi i Comuni avevano negato la corresponsione delle dette somme alla ricorrente con note 25/8/2016 e 7/12/2016.

I ricorrenti, tutti, hanno quindi esposto che il diritto a ricevere i proventi dei diritti di rogito derivava dal d.l. 90/2014 –entrato in vigore il 25 giugno 2014- come convertito con modifiche nella legge 114/2014, in quanto l'art. 10 del citato d.l. aveva, innovando la disciplina dei diritti di rogito, previsto che il relativo provento fosse devoluto *"integralmente al comune o alla provincia"*, mentre la legge di conversione, introducendo l'art. 10 comma 2 bis, aveva previsto che *"negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno la qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune...è attribuita al segretario comunale rigante, in misura non superiore ad un quinto dello stipendio"*, disponendo che tale disciplina non si applicasse *"alle quote già maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto"*.

I Comuni convenuti avevano negato la corresponsione delle somme corrispondenti ai diritti di rogito in osservanza della deliberazione della Corte dei Conti Sezione Autonomie che aveva statuito che i diritti di rogito spettassero solo ai segretari di fascia C, con una interpretazione che, priva di efficacia vincolante, era contraria alla lettera della legge ed anche alla volontà del legislatore anche come ricavabile dai lavori preparatori.

Si sono costituiti i Comuni di [redacted], [redacted], [redacted], [redacted] e [redacted] che hanno fatto propria l'interpretazione della normativa in esame proveniente dalla Corte dei Conti, rilevando come per i segretari di fascia A e B non si pongano esigenze di tutela economica in quanto tali dirigenti godono di un trattamento retributivo tabellare equiparato a quello dirigenziale, e chiedendo quindi il rigetto del ricorso proposto da [redacted], [redacted].

Gli altri Comuni non si sono costituiti nonostante la regolarità della notifica.

All'udienza del 21 febbraio 2018 è stata rappresentata e documentata l'avvenuta rinuncia del ricorso proposto dal dott. [redacted] nei confronti del Comune [redacted] come effettuata anteriormente al termine di scadenza per la costituzione del convenuto.

La circostanza consta altresì dal deposito dell'avvenuta notifica a controparte della rinuncia del ricorrente, da cui il ricorso proposto da [redacted] nei confronti del Comune di [redacted] deve essere dichiarato estinto.

Alla stessa udienza è stato, altresì, depositata la rinuncia del ricorso da parte della dott.ssa [redacted] nei confronti dei Comuni di [redacted] e [redacted] non costituitisi; anche tale ricorso deve, quindi, dichiararsi estinto.

Infine, all'udienza del 21 febbraio 2018 è stata formalizzata la rinuncia del dot. [redacted] nei confronti dei Comuni di [redacted] [redacted] non costituitisi.

2. Per quanto concerne le domande per le quali non vi è stata rinuncia si osserva quanto segue.

Anteriormente al decreto legge 90 del 2014 i diritti di rogito venivano devoluti al Comune (o Provincia) nella misura del 90% e ad un Fondo gestito dal Ministero dell'Interno per la restante parte; l'art. 41 quarto comma legge 312/1980 prevedeva, poi, che una quota della parte spettante al Comune (o Provincia) fosse attribuita al Segretario rogante, fino ad un terzo dell'ammontare dello stipendio.

Il d.l. 90/2014 ha, con l'articolo 10 comma 1, abrogato l'art. 41 comma 4 della legge 312/1980 e, con il comma 2, ha sostituito l'art. 30 secondo comma l.734/1973 con la seguente disposizione: *"Il provento annuale dei diritti di segreteria e' attribuito integralmente al comune o alla provincia"*.

L'art. 10 è titolato *"Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria"* e tale titolo, unitamente al contenuto dei primi due commi sopra citati, rende evidente come la volontà del legislatore espressa nel decreto legge fosse quella di eliminare del tutto la corresponsione ai Segretari delle somme di cui si discute introiettate dagli enti territoriali in un'ottica di tutela delle entrate degli enti territoriali medesimi.

In sede di conversione, però, il legislatore ha introdotto il comma 2 bis che recita: *"Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, e' attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento"* e tale norma, introdotta in aggiunta a quelle dettate nei primi due commi, rappresenta l'indubbia emersione di una diversa, e concorrente, finalità consistente non più nella (sola) tutela delle entrate dell'ente ma (anche) nella tutela delle posizioni economiche dei segretari comunali. 

Tale norma ha infatti reintrodotta il diritto dei segretari comunali alla percezione di una quota dei diritti di rogito, limitandone, però, l'erogazione innanzi tutto a favore di coloro che operano negli enti I privi di dipendenti con qualifica dirigenziale e, in secondo luogo ed in ogni caso (e, cioè, a prescindere dalla presenza o meno di dipendenti con qualifica dirigenziale) a favore dei segretari comunali che non hanno essi stessi "qualifica dirigenziale" e, quindi, a favore dei segretari di fascia C (il cui trattamento tabellare retributivo non è equiparato a quello dirigenza; in tale senso dovendosi verosimilmente intendere la locuzione "segretari comunali che non hanno la qualifica dirigenziale).

La "ratio" della norma è chiara per quanto riguarda i segretari di fascia C (garantire un maggiore trattamento retributivo ai segretari il cui trattamento economico non è equiparato a quello dei dirigenti), ma è anche chiara per quanto riguarda i segretari di fascia A e B che lavorino nei comuni in cui non vi sono dipendenti con qualifica dirigenziale in quanto il trattamento economico di costoro è solo parzialmente equipollente a quello dei dirigenti, in quanto equiparato quanto alla retribuzione tabellare ma non a quella di posizione, e ciò in relazione alla mancata operatività del meccanismo del c.d. "galleggiamento" che deriva dall'art. 41 comma 5 CCNL Segretari Comunali in base al quale l'indennità di posizione non può essere inferiore "a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell'ente", sicché essa è equiparata a quella dei dirigenti solo se personale con qualifica di dirigente sia, in effetti, presente nell'ente di appartenenza.

In presenza di un chiaro e non univoco tenore letterale della norma attributiva del diritto di rogito ed in presenza di una razionale finalità della norma, l'interpretazione fornita dalla Corte dei Conti (ed invocata dai Comuni) non può essere condivisa.

La Corte dei Conti rileva, infatti, che il riconoscimento dei diritti di rogito ai segretari comunali, introdotta dalla legge di conversione, costituisce una deroga rispetto al principio della non debenza di tali diritti, e che, nell'ottica di contemperare l'interesse dell'ente pubblico ad una maggiore entrata con quello dei segretari comunali ad una maggiore retribuzione, la deroga si giustifica solo "in presenza di segretari comunali che, per fascia di appartenenza e per numero di abitanti dell'ente territoriale di titolarità, non godano di trattamento economico equiparato a quello dirigenziale" e non anche per i segretari che godono di equiparazione alla dirigenza, "sia essa assicurata dalla appartenenza alle fasce A e B sia essa un effetto del galleggiamento in ipotesi di titolarità di enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale", così concludendo che i segretari di fascia A e B, anche se operano in comuni privi di personale con qualifica di dirigente, non hanno diritto all'emolumento in esame.

Tale interpretazione muove dalla -condivisibile- valutazione circa l'esigenza di contemperamento tra contrapposti interessi in capo, rispettivamente, agli enti locali e ai segretari comunali, che la norma in esame mira a realizzare, ma, ritenendo -con una valutazione del tutto autonoma, priva di riscontro nella lettera della legge e, quindi, non condivisibile- che la retribuzione dei segretari di fascia A e B non abbisogni, a differenza di quella dei segretari di fascia C che operano in comuni privi di personale con qualifica direttiva, di alcun incremento, stravolge il dettato normativo attraverso lo svuotamento di significato della locuzione "*negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale*", e della connessione tra tale locuzione e quella "*a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale*" operata con le parole "*e comunque*".

E', infatti, evidente che per ritenere che solo i segretari di fascia C che non godono del c.d. galleggiamento (per lavorare in enti privi di personale dirigenziale cui agganciare la propria

indennità) possano fruire dei diritti di rogito occorre riscrivere la norma, e che la norma vigente così come scritta prevede, invece, che i diritti di rogito spettino sia a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale in qualunque ente operino (tale è l'unico possibile significato di "comunque" nel contesto dato) che ai segretari comunali che lavorano in enti in cui non vi è personale con qualifica dirigenziale.

Soltanto se tale seconda categoria di segretari (che è la prima categoria indicata nella norma) godesse di un trattamento già equiparato a quello dei dirigenti il ragionamento della Corte dei Conti potrebbe convincere in quanto si tratterebbe di attribuire alla norma una finalità ragionevole altrimenti insussistente; poiché, però, come detto, tale categoria non gode del trattamento equiparato a quello dei dirigenti sotto il profilo dell'indennità di posizione, e tale mancata equiparazione deriva proprio dal lavorare in ente in cui non opera personale con qualifica dirigenziale, la espressa previsione fonda su oggettivi elementi di differenziazione da cui non può che concludersi che il legislatore ha ritenuto che la mancata percezione dell'indennità di posizione equiparata a quella dei dirigenti costituisce ragione per il riconoscimento dei diritti di rogito.

Conformemente alla giurisprudenza di merito che si è occupata della materia in esame (tra le altre, Giudice del lavoro del Tribunale di Monza 30 gennaio 2017) si ritiene, pertanto, che l'interpretazione corretta della norma sia quella invocata dai ricorrenti.

Quanto ai presupposti di fatto che integrano il diritto dei ricorrenti (qualifica rivestita, servizio presso i Comuni nella indicata qualità, assenza di personale con qualifica dirigenziale nei detti Comuni, stipulazione degli atti, ammontare dei diritti di rogito, rispetto del limite del quinto dello stipendio, collocazione temporale degli atti in data posteriore all'entrata in vigore del d.l. sopra citato), essi non sono stati contestati dai Comuni costituiti.

Deriva l'accoglimento del ricorso proposto da [redacted] nei confronti del Comune di [redacted] per l'importo di €7232,79; da [redacted] nei confronti del Comune di [redacted] per l'importo di €4903,04; da [redacted] nei confronti del Comune di [redacted] per l'importo di €14.642,37; da [redacted] nei confronti del Comune di [redacted] per €3403,70; da [redacted] nei confronti del Comune di [redacted] per €5414,38, con la precisazione che, quanto a [redacted] e per i diritti maturati per gli atti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto 90/2014 e successivamente all'entrata in vigore del decreto stesso valgono le considerazioni di cui in proseguito quanto alla posizione di [redacted] in relazione al contenzioso con il Comune [redacted].

Per quanto riguarda il ricorrente [redacted], è agli atti la nomina dello stesso quale Segretario titolare della sede di segreteria comunale convenzionata tra i comuni di [redacted] [redacted] [redacted] la copia dei venti atti rogati dal ricorrente per il comune [redacted] l'ammontare dei rispettivi diritti di rogito, l'attestazione della assenza di impiegati con qualifica dirigenziale, il prospetto relativo allo stipendio percepito con il calcolo

del limite del quinto; tali produzioni documentano che i diritti di rogito, nei limiti del quinto dello stipendio, corrispondono ad €2325,58 per il 2015 (importo inferiore al quinto dello stipendio) e ad €6971,29 per il 2016 (importo pari al limite, in quanto i diritti di rogito introiettati dal Comune per il 2016 erano di ammontare superiore).

Per quanto attiene la ricorrenza [redacted] dal documento 12 del relativo fascicolo risulta che il Comune di [redacted] era privo di personale di livello dirigenziale e che gli atti rogati dal Segretario Comunale dopo l'entrata in vigore del d.l. 90/2014 (25 giugno 2014) ammontavano ad €2445,93, somma inferiore al limite del quinto dello stipendio; da tale documento risulta, altresì, che il Comune aveva ritenuto di introiettare l'importo a titolo definitivo in quanto relativo ad atti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge di conversione 114/14, ossia anteriormente al 19/8/2014; tale interpretazione non è condivisibile in quanto il comma 2 ter dell'articolo 10, introdotto con la legge di conversione, sancisce testualmente che "le norme di cui al presente articolo non si applicano per le quote già maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto", così ancorando l'inizio di efficacia della nuova disciplina all'entrata in vigore del d.l. 90/2014 (25 giugno 2014) e non all'entrata in vigore della legge di conversione. Dalle produzioni sub 9,14 e 18 -atti, tutti, provenienti dal Comune- risulta l'ammontare di €6142,22 dei diritti di rogito spettanti in relazione al Comune di [redacted] e la assenza di dipendenti con qualifica dirigenziale.

Circa la domanda rivolta da [redacted] nei confronti del Comune di [redacted] dal documento 13, proveniente dal Comune, risulta che il ricorrente ha maturato €3321,00 per diritti di rogito mentre l'assenza di dipendenti con qualifica dirigenziale è documentata sub 3 e 4. Quanto alla domanda di [redacted] nei confronti del Comune di [redacted], la ricorrente ha documentato sia l'assenza di dipendenti con qualifica dirigenziale all'interno dell'ente che la quantificazione di diritti di rogito in €13.917,72, come da comunicazione del Comune medesimo di data 27/12/2016 prodotta sub 9.

Alla luce di quanto sopra, il ricorso va accolto come da dispositivo.

Si ritiene che il persistente contrasto tra la Magistratura contabile ed i giudici di merito (tra i quali, invece, non si riscontrano sensibili difformità di indirizzo nella materia in esame) costituisca motivo per compensare le spese di causa.

P.Q.M.

decidendo definitivamente sulla presente causa,

-dichiara l'intervenuta estinzione del ricorso proposto da [redacted] nei confronti del Comune di [redacted] del ricorso proposto da [redacted] nei confronti dei Comuni di [redacted] e [redacted]; del ricorso proposto da [redacted] nei confronti del Comune di [redacted];

-Condanna il Comune di [redacted] al pagamento di €7232,79 oltre interessi dalla domanda al saldo a favore [redacted];

- Condanna il Comune di [redacted] al pagamento di €9296,87 oltre interessi dalla domanda al saldo a favore di [redacted];
- Condanna il Comune di [redacted] al pagamento di €4903,04 oltre interessi dalla domanda al saldo a favore di [redacted];
- Condanna il Comune di [redacted] al pagamento di €14.642,37 oltre interessi dalla domanda al saldo a favore di [redacted];
- Condanna il Comune di [redacted] al pagamento di €2445,93 oltre interessi dalla domanda al saldo a favore di [redacted];
- Condanna il Comune di [redacted] al pagamento di €6145,22 oltre interessi dalla domanda al saldo a favore di [redacted];
- Condanna il Comune di [redacted] al pagamento di €3403,70 oltre interessi dalla domanda al saldo a favore di [redacted];
- Condanna il Comune di [redacted] al pagamento di €3321,00 oltre interessi dalla domanda al saldo a favore di [redacted];
- Condanna il Comune di [redacted] al pagamento di €13.917,72 oltre interessi dalla domanda al saldo a favore di [redacted];
- Condanna il Comune di [redacted] al pagamento di €5414,38 oltre interessi dalla domanda al saldo a favore di [redacted];
- Compensa le spese tra le parti.

Treviso, 1/3/2018

Il G.I.



Depositato in Cancelleria

il 1 MAR. 2018

IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Michele MARSALA

